



Domanda per prestazione

“Incentivo per corso di formazione professionalizzante – lett. a)”

Il sottoscritto _____, rappr. legale dell'impresa _____

P. IVA _____, C.F. (se diverso) _____,

Richiede alla Cassa _____ presso cui sono iscritti gli operai in domanda

La prestazione “Incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante” del fondo territoriale per la qualificazione del settore, allegando documentazione comprovante iscrizione e durata del corso, quale:

1. ricevuta di iscrizione al corso;
2. ricevuta del pagamento del corso;
3. certificato di frequenza del corso rilasciato dalla Scuola Edile/Ente unificato (se già disponibile);
4. altra documentazione attestante la durata del corso (se non desumibile dai documenti precedenti).

Nonché, nel solo caso di partecipazione del Mastro Formatore Artigiano come formatore per i propri dipendenti ai medesimi corsi:

☐ domanda per prestazione connessa “Premialità Mastro Artigiano – lett. d)”.

L'incentivo è richiesto per gli operai elencati nel prospetto seguente, partecipanti a corsi di formazione professionalizzanti inclusi nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN) non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed iniziati da non più di 30 giorni dall'invio di tale domanda.

Certifica che:

- tutti gli operai elencati sono titolari di un rapporto di lavoro full-time;
- si trova in regola, alla data di invio della richiesta, con i limiti numerici sull'utilizzo del contratto a tempo determinato previsti dal CCNL Edilizia applicato nonché con i versamenti dovuti presso le Casse Edili/Edilcasse del sistema.

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante



Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risultano iscritti gli operai formati.
- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite e a verificare il completamento dei corsi indicati con rispetto dei requisiti di frequenza minima.
- La graduatoria terrà conto della anzianità di iscrizione in Cassa, della percentuale di operai formati rispetto al massimo ammissibile al beneficio, e del rispetto dell'art. 29 della legge 341/95, con riferimento alle ore denunciate in Cassa, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate.
- In caso di parità di punteggio, sarà adottato l'ordine di arrivo delle domande come ulteriore discriminante.
- L'incentivo sarà erogato tramite compensazione in denuncia previo mantenimento della regolarità dei versamenti e disponibilità delle risorse, nonché per il numero massimo di operai calcolato secondo il regolamento istitutivo del fondo.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante, una ulteriore domanda potrà essere ammessa solo trascorsi 12 mesi dalla compensazione.
- Qualora la domanda non dovesse essere ammessa per mancanza di risorse, la stessa sarà inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo.